



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081) 993242 e-mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DELIBERA n. 9 del 30.07.2019

OGGETTO: “Verifica degli equilibri di bilancio 2019-2021” (art. 193 – C.4° - del D.Lgs 18.08.2000 N°267) .

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

PRESO atto che:

- con delibera dell’Assemblea n. 11 del 28.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto (Conto Consuntivo) dell’esercizio finanziario 2018;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 9.04.2019, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

PRESO atto di quanto disposto dall’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 26772000, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, il quale prevede che “.... comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio....”;

ATTESE le risultanze dei riscontri disposti per quanto attiene la situazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019/2021, approvato con propria deliberazione n. 9 del 9/04/2019;

VERIFICATO pertanto che:- l’esame delle movimentazioni contabili e delle scritture riferite alle singole partite sia della gestione di competenza che dei residui, così come iscritte nel bilancio per la gestione dell’esercizio finanziario 2019/2021 non presentano condizioni perché vengano adottati provvedimenti di integrazione o di riequilibrio per la struttura di bilancio;

RITENUTO quindi di formalizzare le proprie decisioni in tal senso;

VISTO l’art. 193 del D.Lvo 18 agosto 2000n. 267;

VISTO l’art. 42 – comma 4°, nonché l’art. 48 – comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, in ordine alle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile Servizio economico- finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) che:

A) è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi correlata alla verifica in ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;

- B)** non si riscontrano situazioni di squilibrio né l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- C)** non si dà luogo pertanto all'adozione di provvedimenti di riequilibrio, mantenendosi le medesime condizioni originariamente previste all'atto dell'approvazione del bilancio 2019/2021
- 2) di dare** atto, quindi, del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126°, in materia di "salvaguardia degli equilibri di bilancio".

F.to IL LIQUIDATORE UNICO
Dott. Pierluca Ghirelli

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO RELAZIONE

ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

1 La salvaguardia degli equilibri di bilancio

PREMESSA, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTABILI

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1) Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle b spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).

2) Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/ capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4) La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

La ratio dell'art. 193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci in entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Un momento importante della gestione finanziaria dell'ente

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile finanziario dell'ente.

2 Il controllo sugli equilibri finanziari

Tuel 267/2000 – Capo III “Controlli interni”

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato invece inserito nel Capo III “Controlli interni” del TUEL 267/2000 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 così testualmente recita:

“1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni”.

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli

equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

3. Monitoraggi finanziari

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio: verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.

4. Relazione finale

TUTTO ciò premesso

Visto il Tuel 267/2000

Visto l'art. 193 del TUEL 267/2000

Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato il 9/4/2019 con atto dell'Assemblea n. 9 esecutivo a termine di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l'esercizio 20178 è stato approvato il 28.05.2019 con atto dell'Assemblea n. 11 esecutivo a termine di legge;

In relazione al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di bilancio sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 effettuati alla data del 30/07/2019, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione;

2. Si è verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione di bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2019 .

3. Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione assembleare recante per oggetto: "Bilancio di previsione 2019/21 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000" con il seguente dispositivo:

A) è stata effettuata la ricognizione sullo stato i attuazione dei programmi correlata alla verifica in ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

B) non si riscontrano situazioni di squilibrio né l'esistenza di debiti fuori bilancio;

C) non si dà luogo pertanto all'adozione di provvedimenti di riequilibrio , mantenendosi le medesime condizioni originariamente previste all'atto dell'approvazione del bilancio 2019/2021;

2) DI dare atto , quindi, del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi pagamenti) e della gestione residui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 10/08/2014 n. 126, in materia di "salvaguardia degli equilibri di bilancio".

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Marino



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081) 993242 e-mail : cisi.ischia@libero.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione del Liquidatore Unico viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 30.07.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 14 .08.2019.

Ischia addi 30.07.2019

Per copia conforma all'originale
30.07.2019

Il Responsabile
Ufficio segreteria e protocollo
Sig.ra Teresa Verde